SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

CIRCOLARI

Ministero della pubblica istruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in fisica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica, di cui alla tabella XXI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXI, annessa al presente decreto, firmata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in fisica sarà modificato per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 4.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 10 Università, foglio n. 41

ALLEGATO

TABELLA XXI

CORSO DI LAUREA IN FISICA

1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
indirizzo di fisica della materia;
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;
indirizzo di fisica applicata;
indirizzo didattico e di storia della fisica;
indirizzo teorico generale;
indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;
indirizzo elettronico-cibernetico;
indirizzo di fisica dei biosistemi.

Le facoltà possono, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, proporre *indirizzi alternativi*, che comunque dovranno includere un laboratorio specialistico. Tali indirizzi alternativi sono inseriti nello statuto dell'Università con le procedure previste dal vigente ordinamento universitario.

Il numero minimo di indirizzi attivabili presso le singole facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il corso di laurea in fisica è tre.

In sede di prima applicazione della tabella e per i corsi di laurea di nuova istituzione il numero degli indirizzi, tenuto conto delle risorse disponibili, può essere inferiore a tre. Le facoltà in ogni caso, nel richiedere l'inserimento a statuto degli indirizzi, dovranno documentare sia le competenze che le risorse per la copertura degli insegnamenti necessari.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) Fisica generale I.
2) Esperimentazioni di fisica I.
3) Analisi matematica I.
4) Geometria.

2° Anno:

5) Fisica generale II.
6) Esperimentazioni di fisica II.
7) Analisi matematica II.
8) Chimica.
9) Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Alla fine del 2° anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran-canonico.

Potranno iscriversi al 3° anno soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II.

3° Anno:..

10) Metodi matematici della fisica.
11) Istituzioni di fisica teorica.
12) Esperimentazioni di fisica III.
13) Struttura della materia.
14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

La scelta dell'indirizzo con il piano di studio deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al 4° anno.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) Annuale a scelta tra
Fisica nucleare
Fisica delle particelle elementari.
16) Annuale a scelta tra
Laboratorio di fisica nucleare
Laboratorio di fisica subnucleare.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia

15) Annuale a scelta tra
Fisica dello stato solido
Fisica dei fluidi
Fisica dei plasmi
Fisica atomica
Ottica quantistica.
16) Annuale a scelta tra
Laboratorio di fisica della materia
Laboratorio di ottica quantistica.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) Annuale a scelta tra
Astronomia
Fisica dello spazio
Astrofisica
Elettrodinamica.
16) Annuale a scelta tra:
Laboratorio di astrofisica
Laboratorio di fisica spaziale.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica applicata

15) Annuale a scelta tra
Laboratorio di fisica subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare
Laboratorio di tecniche ed analisi
Laboratorio di strumentazioni fisiche.
16) Annuale a scelta tra
Fisica degli acceleratori
Fisica dei materiali
Fisica dei dispositivi elettronici.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica

15) Annuale a scelta tra
Complementi di fisica
Fisica superiore.
16) Annuale a scelta tra
Preparazione di esperienze didattiche
Storia della fisica.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale

15) Annuale a scelta tra
Fisica teorica
Fisica superiore
Fisica teorica applicata.
16) Annuale a scelta tra
Meccanica statistica
Fisica dei sistemi dinamici
Teoria dei sistemi a molti corpi.
17) Annuale a scelta tra
Metodi matematici della fisica: corso avanzato
Metodi probabilistici della fisica
Metodi numerici della fisica.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente

15) Annuale a scelta tra
Geofisica
Fisica dell'atmosfera
Fisica dell'ambiente.
16) Annuale a scelta tra
Laboratorio di geofisica
Laboratorio di fisica ambientale.

17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo elettronico-cibernetico

15) Annuale a scelta tra
Fisica dei dispositivi elettronici
Teoria dell'informazione
Teoria ed applicazione dei calcolatori.
16) Annuale a scelta tra
Laboratorio di elettronica
Laboratorio di cibernetica
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica dei biosistemi

15) Annuale a scelta tra
Fisica biologica
Fisica medica
Biofisica
Chimica biologica
Misure nucleari
Struttura della materia biologica.
16) Annuale a scelta tra
Laboratorio di fisica biologica
Laboratorio di fisica sanitaria
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del 3° anno può essere seguito nel 4° anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

Potranno iscriversi al 4° anno di indirizzo quegli studenti che abbiano superato almeno un esame del terzo anno stabilito dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, in base al piano di studio presentato dallo studente.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Norma transitoria.

Nell'ambito della programmazione didattica susseguente all'entrata in vigore della presente tabella, i consigli di facoltà e i consigli di corso di laurea per le rispettive competenze, propongono, con il consenso dei docenti interessati, la copertura degli insegnamenti compresi nella nuova tabella e non compresi nella vecchia, garantendo prioritariamente la copertura degli insegnamenti fondamentali, attraverso il passaggio di posto e persona alla nuova disciplina di titolarità appartenente allo stesso, o riconosciuto affine dal Consiglio universitario nazionale, gruppo concorsuale della precedente titolarità. Tali passaggi sono disposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con apposito provvedimento sulla base di delibere delle facoltà interessate e nel caso di cambio di raggruppamento previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Allegato A

ELENCO A CARATTERE ORIENTATIVO DEI CORSI COMPLEMENTARI

Gruppo A01:
Algebra
Algebra superiore
Geometria differenziale
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Logica matematica
Teoria dei gruppi
Topologia

Gruppo A02:
Analisi funzionale
Analisi superiore
Calcolo delle probabilità e processi stocastici
Istituzioni di analisi superiore
Statistica matematica
Teoria delle funzioni

Gruppo A03:
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Magnetofluidodinamica
Meccanica dei continui
Meccanica dei fluidi (limitatamente a: scienze matematiche, fisiche e naturali)
Meccanica non lineare
Meccanica superiore
Teorie relativistiche

Gruppo A04:
Analisi numerica
Calcoli numerici e grafici
Cibernetica e teoria dell'informazione

Gruppo A05:
Macchine calcolatrici
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici

Gruppo A06:
Ricerca operativa

Gruppo B01:
Acquisizione ed analisi dei segnali
Analisi ed elaborazione dei segnali
Complementi di fisica generale
Didattica della fisica
Effetti biologici delle radiazioni
Elettronica
Fisica degli ecosistemi
Fisica dei sistemi biologici
Fisica del mare
Fisica medica
Fisica nucleare applicata alla medicina
Fisica sanitaria
Fisica superiore
Fondamenti della fisica
Metodi di osservazione e misura
Metodi fisici per la biologia
Metodi informatici della fisica
Metrologia
Microscopia elettronica
Onde elettromagnetiche
Preparazione di esperienze didattiche
Storia della fisica
Storia della scienza e della tecnica
Strumentazione di fisica medica (laboratorio)
Strumentazione fisica ed impianti
Tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica

Tecniche diagnostiche per immagini
Tecniche elettroniche per la fisica
Termodinamica

Gruppo B02:

Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
Complementi di fisica teorica
Complementi di meccanica statistica
Elettrodinamica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica relativistica
Fisica statistica
Fisica teorica
Fisica teorica applicata
Istituzioni di meccanica quantistica
Logica quantistica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Meccanica statistica di non equilibrio
Metodi matematici dell'astronomia
Metodi matematici per la geofisica
Metodi numerici della fisica
Metodi probabilistici della fisica
Teoria dei campi
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi e molticorpi
Teorie delle forze nucleari
Teoria dello stato solido
Teoria quantistica dei campi
Teoria quantistica dei solidi
Teorie quantistiche

Gruppo B03:

Acustica
Complementi di fisica del plasma
Complementi di ottica
Complementi di ottica quantistica
Componenti elettronici
Conduzione elettrica dei gas
Diffrazione e spettroscopia neutronica
Diffrazione di raggi X
Elettronica quantistica
Fisica atomica
Fisica biologica
Fisica degli aerosol
Fisica degli stati condensati
Fisica dei dipositivi elettronici
Fisica dei dispositivi a stato solido
Fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase
Fisica dei films sottili
Fisica dei fluidi
Fisica dei laser
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei semiconduttori
Fisica dei sistemi disordinati
Fisica della materia biologica
Fisica delle basse temperature
Fisica delle macromolecole
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Impiantazione ionica
Luce di sincrotone
Microelettronica
Ottica
Ottica elettronica
Ottica non lineare
Ottica quantistica
Proprietà magnetiche della materia
Spettroscopia atomica e molecolare
Spettroscopia a radiofrequenze e microonde
Spettroscopia dello stato solido
Struttura della materia biologica
Superconduttività
Tecnica del vuoto
Termodinamica di non equilibrio

Gruppo B04:

Acceleratori di particelle
Fisica dei neutroni
Fisica del reattore nucleare
Fisica delle interazioni elettrodeboli
Fisica delle interazioni forti
Fisica delle particelle elementari
Fisica delle radiazioni
Fisica nucleare
Fisica sperimentale delle particelle elementari
Fisica subnucleare
Metodi e tecniche nucleari
Particelle ad altissima energia
Radioattività
Radioprotezione
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Struttura e spettroscopia degli adroni
Teoria dei reattori nucleari
Teoria delle interazioni fondamentali

Gruppo B05:

Astrofisica
Astrofisica delle alte energie
Astrofisica del plasma
Atrofisica relativistica
Astrofisica spaziale
Astrofisica teorica
Astrometria
Atronomia infrarossa
Astronomia X e gamma
Complementi di astronomia
Cosmologia
Cosmologia teorica
Elaborazione dei dati astronomici
Elettrodinamica cosmica
Fisica dei pianeti
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica del campo gravitazionale
Fisica del mezzo interstellare
Fisica del sistema solare
Fisica della gravitazione
Fisica delle galassie
Fisica dello spazio
Fisica solare
Fisica stellare
Meccanica celeste
Ottica astronomica
Radioastronomia
Radiazione cosmica
Relatività
Spettroscopia astronomica
Statistica stellare
Storia dell'astronomia
Tecniche astrofisiche
Tecniche astronomiche
Tecniche di fisica dello spazio
Teoria della gravitazione

Gruppo C02:

Chimica fisica
Chimica fisica dello stato solido
Chimica teorica
Elettrochimica
Spettroscopia

Gruppo C04:

Chimica delle macromolecole

Gruppo D03:

Mineralogia

Gruppo D04:

Climatologia e metereologia
Complementi di geofisica
Fisica ambientale
Fisica del vulcanismo
Fisica dell'atmosfera
Fisica della ionosfera
Fisica della terra solida
Fisica terrestre
Geodesia
Geofisica
Geologia
Geologia strutturale
Meteorologia
Meteorologia oceanografica
Meteorologia sinottica e previsioni del tempo
Micrometeorologia e meteorologia
Misura fisiche dell'ambiente
Oceanografia
Oceanografia costiera
Oceanografia fisica
Previsioni meteorologiche numeriche
Sismologia
Sismologia teorica
Telerilevamento dell'atmosfera
Vulcanologia

Gruppo E03:

Biologia generale

Gruppo E04:

Biologia molecolare
Fisiologia generale

Gruppo E05:

Biochimica
Chimica biologica
Genetica

Gruppo E10:

Biofisica

Gruppo I03:

Fluidodinamica

Gruppo I05:

Fisica tecnica

Gruppo I21:

Elettronica applicata

Gruppo M07:

Epistemologia e metodologia
Filosofia della scienza

Gruppo M09:

Pedagogia

Gruppo M10:

Psicologia cognitiva

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Remo Gaspari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Remo Gaspari è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, on. avv. Remo Gaspari, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le riforme della pubblica amministrazione;

b) il riordinamento di settori della pubblica amministrazione e l'organizzazione dei relativi servizi, con particolare riferimento a procedure e mezzi informatici;

c) le misure di carattere generale inerenti la fattibilità amministrativa delle leggi;

d) le misure organizzative e funzionali finalizzate a sviluppare l'informazione sulle attività all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino;

e) le misure di carattere generale inerenti sedi di lavoro, servizi sociali e strutture della pubblica amministrazione;

f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, e, in particolare, la coerenza agli indirizzi legislativi e del programma di Governo nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della predetta legge;

g) i provvedimenti inerenti il pubblico impiego;

h) l'impiego ottimale e la mobilità del personale nell'ambito della pubblica amministrazione;

i) la Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

l) l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché delle altre leggi di soppressione e riordinamento di enti pubblici;

m) la materia dell'occupazione nella pubblica amministrazione;

n) la gestione dei ruoli unici e la presidenza del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nonché l'attuazione dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

o) la presidenza del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

p) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e a quelli di organizzazione e metodo dei singoli Ministeri.

Il Ministro è, altresì, delegato, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2060

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. Nicola Capria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Nicola Capria è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, on. dott. Nicola Capria, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) l'attuazione del servizio nazionale della protezione civile, le strutture e i mezzi a tali fini necessari;

b) l'adozione dei provvedimenti volti alla realizzazione delle iniziative di protezione civile;

c) l'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile;

d) la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

e) l'attività di amministrazioni e di altri organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, in caso di calamità di notevole estensione e gravità;

f) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni per la previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi sulle relative cause;

g) i rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2061

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno on. Calogero Mannino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1991, con il quale l'on. avv. Calogero Mannino è stato nominato Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, on. avv. Calogero Mannino, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e alle regioni, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) l'azione del Governo riguardante l'intervento pubblico nel Mezzogiorno;

b) gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative relative al Mezzogiorno, anche d'intesa con altri Ministri le cui attribuzioni riguardino azioni specificamente finalizzate agli stessi territori, vigilando sulla loro corretta e tempestiva attuazione;

c) il tempestivo impiego delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno e le misure di carattere procedimentale volte alla loro più efficace utilizzazione;

d) gli studi, l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione di dati, nonché l'analisi e le informazioni sulle azioni destinate al Mezzogiorno;

e) la coerenza tra le azioni pubbliche centrali, regionali e locali destinate al Mezzogiorno e gli indirizzi del programma di Governo;

f) la coerenza agli indirizzi legislativi e al programma di Governo nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie on. Pier Luigi Romita.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. ing. prof. Pier Luigi Romita è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, on. ing. prof. Pier Luigi Romita, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) l'attività di Governo e delle pubbliche amministrazioni inerenti le politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività e riferendone periodicamente alle Camere;

b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge stessa;

c) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione e assicurando l'adempimento all'obbligo comunitario;

d) l'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e l'attuazione delle relative deliberazioni;

e) la definizione della posizione italiana nella formulazione di atti comunitari, anche attraverso la consultazione di operatori privati e di parti sociali interessati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti per il settore;

f) l'attività delle regioni in sede comunitaria, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, ai fini della coerenza con il programma di Governo;

g) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relative al «Mercato interno», rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari designati allo scopo dai Ministeri interessati;

h) la coerenza e la tempestività dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonché la conformità e la tempestività delle azioni volte ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

i) il tempestivo impiego e l'efficiente utilizzazione dei finanziamenti comunitari, da parte di amministrazioni, enti e soggetti destinatari, intervenendo ai fini dell'immediata disponibilità delle risorse nazionali connesse e dell'attivazione del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge n. 183 del 1987;

l) l'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, nonché dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del

24 giugno 1988, CEE n. 4253/88, CEE n. 4254/88, CEE n. 4255/88, CEE n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativi alla destinazione dei Fondi comunitari a finalità strutturali, mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i rapporti con le autorità territorialmente competenti e con gli organi delle Comunità europee, in collegamento con il Ministero degli affari esteri;

m) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

a presiedere il Consiglio per il mercato interno (CMI), il comitato interministeriale per i programmi integrati mediterranei, il comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee e il comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali on. Fermo Mino Martinazzoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i propri decreti in data 13 aprile e 3 maggio 1991, con i quali al Ministro senza portafoglio on.le Fermo Mino Martinazzoli è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le riforme istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le riforme istituzionali, on. Fermo Mino Martinazzoli, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le riforme istituzionali, con particolare riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, nonché all'ordinamento regionale;

b) lo studio ed il confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche.

Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le predette funzioni con riguardo a:

a) l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali;

b) l'attività dei commissari del Governo nelle regioni;

c) la nomina di componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali;

d) l'esame delle leggi regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione;

e) i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni;

f) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

g) la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) l'elaborazione, anche attraverso appositi studi, di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

i) l'attuazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove la funzione sia delegata dal Consiglio dei Ministri al Presidente;

l) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

m) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

n) la definizione di questioni inerenti attività delle regioni di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, per quanto attiene attività di interesse comunitario, con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

o) la vigilanza sull'ISTAT e sul sistema statistico nazionale;

p) la designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

q) la costituzione di commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

r) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nelle predette materie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2064

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali on. Rosa Jervolino Russo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Rosa Jervolino Russo è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, on. avv. Rosa Jervolino Russo, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie riguardanti:

a) le problematiche sociali emergenti, nonché le conseguenti attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;

b) la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, alle problematiche della famiglia, dell'età minore, degli adolescenti e della terza età, degli handicappati, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione, degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato;

c) i rapporti e la cooperazione con gli organismi operanti in materia di servizi sociali in Italia e all'estero, d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

d) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati;

e) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, finalizzati in particolare allo sviluppo e alla razionalizzazione delle relative iniziative, anche costituendo a tal fine comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico;

f) l'elaborazione di studi e proposte di riforma delle normative e delle misure amministrative in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nel punto *b)*, d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

g) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

h) le iniziative per l'anno internazionale dell'anziano indetto con decisione CEE n. 91/49 e per l'anno internazionale della famiglia indetto con risoluzione ONU n. 45/133;

i) la verifica dell'attuazione della dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

a provvedere agli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della Commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2065

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. Carmelo Conte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on. avv. Carmelo Conte, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) la base conoscitiva e progettuale e gli strumenti per il potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane del Paese e tra di esse, ivi comprese le reti di accessibilità informatica;

b) il raggiungimento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di abitazioni, nonché il completamento ed il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane;

c) gli interventi dell'amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

d) lo studio e la realizzazione di programmi integrati di residenze, di opere pubbliche, infrastrutture e ogni altro intervento per la soluzione di specifici problemi delle aree urbane, con la partecipazione, nei rispettivi ambiti di competenza, di amministrazioni pubbliche, di aziende autonome, di enti pubblici, anche economici, ed eventualmente di soggetti privati, prevedendo eventuali poteri sostitutivi, in caso di inadempimenti e ritardi;

e) le attività inerenti lo sviluppo delle aree urbane meridionali, ai fini della formulazione del programma triennale di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, i relativi accordi di programma e la partecipazione agli stessi;

f) l'intesa di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativamente alle attività connesse alla gestione delle aree urbane;

g) il finanziamento degli interventi di cui ai punti precedenti e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

h) l'attuazione della legislazione vigente che riguardi la definizione, l'assetto e la gestione delle aree urbane e metropolitane;

i) l'istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie attinenti al trasporto rapido di massa ed alla gestione delle aree urbane e delle aree metropolitane, nonché all'urbanistica, con particolare riferimento alle aree urbane ad alta tensione abitativa ed ai centri storici;

l) l'individuazione di soluzioni ottimali ai problemi delle aree urbane e metropolitane, anche attraverso l'istituzione di sedi collegiali di consultazione, curando il raccordo tra gli enti territoriali, le amministrazioni pubbliche, le aziende autonome e gli enti pubblici, anche economici, operanti nelle medesime aree;

m) la designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

n) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle predette materie, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

o) l'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma e le iniziative per il potenziamento delle strutture e dell'attività del medesimo.

Il Ministro è delegato ad esercitare le predette funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; dal decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e dalla legge 18 marzo 1991, n. 99.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2066

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Egidio Sterpa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Egidio Sterpa è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, on. dott. Egidio Sterpa, è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti:

l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo;

l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, di mozioni e di risoluzioni;

la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare;

la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

b) esercitare le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

c) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione delle priorità governative;

d) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

e) assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 aprile 1991.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Somalia ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni della Somalia esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'atto pervenuto in data 23 marzo 1989 con il quale la Tubisud S.p.a., in persona del legale rappresentante, ha chiesto, in via principale, che venisse dichiarata l'insussistenza della condizione di reciprocità tra l'Italia e la Somalia ai sensi della legge 15 luglio 1926, n. 1263, al fine di poter assoggettare a sequestro conservativo beni del detto Stato, a garanzia di un proprio credito;

Ritenuto che dalle indagini esperite per l'occasione dal Ministero degli affari esteri tramite l'ambasciata italiana in Mogadiscio non risulta nell'ordinamento somalo l'esistenza di alcun complesso normativo che escluda o consenta la piena assoggettabilità a misure esecutive o cautelari di beni degli Stati esteri, né la sussistenza di situazioni di fatto o di diritto assimilabili in via analogica alla procedura prevista dalla menzionata legge; che tale assetto non appare mutato dal 1987, allorché in relazione ad altra procedura cautelare, a seguito degli accertamenti compiuti all'epoca dal Ministero degli affari esteri, era già stata verificata l'insussistenza della condizione di reciprocità, come da nota n. 141/1425 del 22 agosto 1987; che quindi tuttora non sussiste nei rapporti tra l'Italia e la Somalia la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Decreta:

Dichiara la insussitenza della condizione di reciprocità tra l'Italia e la Somalia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A2048

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, di approvazione della tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario, relativa agli studi per il conseguimento della laurea in fisica;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 13 giugno e 31 ottobre 1990;

Riconosciuta quindi la necessità di apportare alla tabella XXI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, le modifiche indicate dal Consiglio universitario nazionale nei citati pareri;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo comma che segue l'elenco dei corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi è soppresso e così sostituito:
«Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea».

Il terzo comma che segue il predetto elenco dei corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi è trasferito come primo comma al testo che figura sotto il titolo propedeuticità e sbarramenti.

Il primo comma che segue l'elenco degli insegnamenti del terzo anno è soppresso e sostituito come segue:
«Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto».

Nel punto 15) dell'indirizzo di fisica applicata sono soppressi gli insegnamenti:
laboratorio di fisica subnucleare; laboratorio di fisica nucleare; laboratorio di tecniche ed analisi ed è inserito l'insegnamento «laboratorio di tecnologie fisiche».

Nel punto 15) dell'indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio è soppresso l'insegnamento di elettrodinamica cosmica.

Nel punto 15) dell'indirizzo didattico e di storia della fisica è inserito l'insegnamento «storia della fisica».

Nel punto 16) del medesimo indirizzo è soppresso l'insegnamento di storia della fisica e sostituito con l'insegnamento «laboratorio di strumentazioni fisiche».

Il punto 17) dell'indirizzo teorico generale è soppresso e sostituito come segue:
«17) Annuale a scelta».

Nel punto 16) dell'indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente la denominazione dell'insegnamento laboratorio di fisica ambientale è rettificata in quella di «laboratorio di fisica dell'ambiente».

Nel punto 15) dell'indirizzo elettronico-cibernetico l'insegnamento di teoria ed applicazione dei calcolatori è soppresso e sostituito con l'insegnamento «teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici».

Nel punto 15) dell'indirizzo di fisica dei biosistemi all'insegnamento di fisica medica deve essere aggiunto quanto segue: «sostituibile in sede di modifica di statuto con l'insegnamento di fisica biomedica».

Il comma che precede il titolo propedeuticità e sbarramenti è integrato con quanto segue: «In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno».

Il primo comma del testo che figura sotto il titolo propedeuticità e sbarramenti, che per effetto di quanto

in precedenza disposto diventa comma secondo, è soppresso e così riformulato:

«Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami».

Nell'allegato *A* - Elenco a carattere orientativo dei corsi complementari, ai singoli gruppi, sono apportate le seguenti modifiche:

Gruppo A02 - sono soppressi gli insegnamenti:

Calcolo delle probabilità e processi stocastici.

Istituzioni di analisi superiore.

Gruppo A04 - sono inseriti gli insegnamenti:

Calcolo operativo.

Cibernetica.

Gruppo B01 - è inserito l'insegnamento:

Metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte.

Gruppo B04 - è inserito l'insegnamento:

Teorie di gauge in fisica subnucleare.

Gruppo B05 - è inserito l'insegnamento:

Istituzioni di astrofisica.

Dopo l'elenco degli insegnamenti suddivisi per gruppi è aggiunto il comma seguente:

«Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati nell'allegato *A*, anche quelli indicati negli indirizzi».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1991
Registro n. 5 Università, foglio n. 184

91A2001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 1° luglio 1988, per il corso di laurea in giurisprudenza, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 30 ottobre 1990, trasmesso a questa Università con ministeriale del 18 dicembre 1990, prot. n. 4745;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, della facoltà di giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

36) diritto parlamentare;
37) organizzazione internazionale;
38) diritto internazionale privato;
39) politica economica e finanziaria;
40) diritto processuale comparato;
41) diritto penale comparato;
42) diritto penale romano;
43) diritto delle assicurazioni private;
44) storia delle codificazioni moderne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 21 gennaio 1991

Il rettore: ADAMI

91A2020

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 4 gennaio 1991, n. 2.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.

Alle direzioni generali, ispettorati e servizio per la scuola materna
All'ufficio studi e programmazione
Ai provveditori agli studi
Ai sovrintendenti scolastici regionali
Al sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta
Al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano
Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento
All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
All'intendente scolastico per le scuole delle località ladine

I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE

1. La legge n. 241 del 1990 è sostanzialmente divisa in due parti: l'una concerne il procedimento amministrativo, l'altra il diritto di accesso ai documenti amministrativi; e mentre la prima parte è di immediata attuazione, la seconda entrerà in vigore dopo l'emanazione dei decreti che il Governo dovrà emanare entro sei mesi, per disciplinare le modalità di esercizio del diritto ed i casi di esclusione del diritto stesso in relazione a particolari esigenze da salvaguardare. Pertanto, la presente circolare è riferita soltanto al primo aspetto, facendosi riserva di trattare il problema del diritto all'accesso non appena saranno emanati i decreti governativi ai quali si è fatto cenno.

II - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2. Limitando l'analisi alle norme che riguardano il procedimento amministrativo, sono opportune, innanzitutto, talune considerazioni di carattere generale. In primo luogo è da osservare che la legge dispone una tutela degli interessi legittimi individuali ponendosi in una prospettiva diversa da un'altra legge, la n. 349 del 1986, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente, la quale aveva introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'interesse legittimo collettivo, riconoscendo alle associazioni ambientalistiche individuate dal Ministero dell'ambiente, il potere di adire il TAR ed il Consiglio di Stato a tutela dell'interesse collettivo alla salvaguardia dell'ambiente. La legge in questione non contempla questo aspetto e si limita a riconoscere un intervento nel procedimento amministrativo da parte dei portatori di interessi diffusi, soltanto in via di eccezione e nell'ambito di procedimenti instaurati per la cura di interessi individuali (art. 9, comma 1). Il piano dell'interesse collettivo è anzi posto deliberatamente fuori causa affermandosi che è esclusa qualsiasi forma di partecipazione al procedimento quando trattasi, oltre che di atti normativi, di atti amministrativi a carattere generale, quando cioè si tratta di atti concernenti interessi collettivi (art. 13, comma 1). Ciò peraltro non incide sulla partecipazione delle OO.SS. alla formazione degli atti generali di questo Ministero, già prevista da apposite norme di legge.

3. Da questa affermazione emerge un dato di fondamentale importanza: la tutela dell'interesse pubblico resta pur sempre affidata ai competenti organi dell'amministrazione, che devono comunque perseguirlo in maniera ottimale, mentre devono nel contempo valutare anche l'interesse dei singoli (si guardi, ad esempio, l'art. 2, comma 1).

4. Altro aspetto che va sottolineato sul piano generale è quello che concerne la finalità e la struttura del procedimento amministrativo. Con la presente legge le norme sul procedimento, che erano già previste da varie leggi speciali per singole fattispecie, diventano ora di applicazione generale e concernono i procedimenti relativi all'emanazione di qualsiasi atto, sia vincolato, sia discrezionale. La finalità è quella di fare in modo che gli interessi legittimi dei singoli vengano sempre e comunque salvaguardati. La validità dell'atto amministrativo, infatti, dipenderà ora non solo dalla considerazione dell'atto in se, ma anche dalla necessità di seguire un certo ordine nella sequenza degli atti necessari all'emanazione dell'atto finale. Ciò significa che in caso di invalidità di un atto il procedimento deve essere rinnovato per tutta la sequenza che va da quell'atto alla fine.

5. Sul piano della struttura va sottolineato che il procedimento amministrativo va distinto in tre fasi. La prima fase, detta preparatoria, comprende il momento dell'iniziativa, che può essere d'ufficio o a istanza di parte, il momento dell'istrutturia, per la quale si parla di «informalità», nel senso che non si determinano preclusioni all'azione amministrativa e vale il principio della libera valutazione delle prove, il momento dello stato predecisorio, al quale appartengono l'emanazione dei pareri non vincolanti (rientranti quelli vincolanti nella fase decisoria e quindi determinativa degli effetti), nonché l'attività diretta alla determinazione del contenuto del provvedimento. La seconda fase, detta costitutiva, è quella dell'adozione del cosidetto provvedimento finale, di quel provvedimento cioè che è determinativo della produzione degli effetti giuridici, e che può essere, come è noto, un atto semplice o un atto composto. La terza fase, detta di integrazione dell'efficacia, è costituita da quegli atti, ove richiesti, che occorrono alla fattispecie perché l'effetto giuridico possa diventare operante. Rientrano in questa fase gli atti di controllo preventivo e gli atti di

adesione dei privati. La legge in questione regola soltanto la prima e la seconda fase, concludendosi, come si è visto, il procedimento con l'atto finale, cioè con l'atto perfetto anche se non ancora operante. È necessario ancora precisare che sovente il procedimento amministrativo si articola in più sub-procedimenti, secondo le diverse autorità e i diversi uffici che debbono emettere i singoli atti della sequenza procedimentale.

Un caso evidente di sub-procedimento è quello che attiene alla acquisizione dei pareri, per il quale, come si vedrà, la legge dispone termini diversi.

6. Un'ultima considerazione di carattere generale concerne l'assetto delle competenze ed il potere discrezionale dell'amministrazione. Certamente immutate rimangono le competenze. Quanto alla discrezionalità amministrativa si rinvengono riferimenti in tema di iniziativa del procedimento d'ufficio, di motivazione dei provvedimenti, di valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, di determinazione del contenuto del provvedimento finale, e così via dicendo.

7. Anche se si tratta di riferimenti impliciti, se ne deve dedurre che le norme sul procedimento amministrativo, pur imponendo nuovi obblighi all'amministrazione, non incidono sull'assetto preesistente, per cui il ricorso alle norme non giuridiche di opportunità e convenienza, che sempre hanno regolato l'azione amministrativa, resta valido ed intatto. A maggior ragione si deve ritenere che l'azione amministrativa resta vincolata al principio dell'imparzialità amministrativa, sancito, come è noto, dall'art. 97 della Costituzione.

8. È da notare, tuttavia, che la legge in questione non richiama né il principio di imparzialità, né le norme, non giuridiche, costituenti il merito amministrativo, ma fa cenno soltanto al principio di legalità, sottolineando che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità (art. 1, comma 1). Ciò non significa, come si è detto, un mutamento dei principi e dei criteri ai quali va informata l'azione amministrativa; significa piuttosto che, accanto a quei criteri, il legislatore ne specifica altri, che sono quelli dell'economicità, dell'efficacia e della pubblicità. A ben vedere si tratta della specificazione di un altro principio costituzionale, quello del buon andamento dell'amministrazione, di cui parla l'art. 97 della Costituzione. Il buon andamento, infatti, si verifica se l'azione amministrativa è «economica», raggiunge cioè il massimo dei fini con il minimo dei mezzi, ed è «efficace», riesce cioè a produrre effetti realmente corrispondenti all'interesse pubblico perseguito con l'emanazione dell'atto. A ciò si aggiunge la «pubblicità», che concorre, ovviamente, a dare trasparenza all'azione amministrativa in quanto improntata al buon andamento e al principio dell'imparzialità amministrativa.

III - INNOVAZIONI E ADEMPIMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE

9. Alla luce di queste premesse, sarà ora agevole chiarire le principali novità ed i principali adempimenti introdotti dalla legge n. 241, del 1990. La prima novità sostanziale consiste nell'imposizione all'amministrazione dell'obbligo generalizzato di individuare i tipi di procedimento e di renderli pubblici con i mezzi più opportuni (art. 2, comma 2).

10. L'individuazione dei procedimenti rinvia, ovviamente, alla disciplina primaria o secondaria vigente in proposito. Si dispone pertanto che i direttori generali, i capi degli ispettorati e servizio, il capo dell'ufficio studi e programmazione, i capi degli uffici preriferici procedano a tale individuazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della presente e comunichino il quadro completo dei procedimenti individuati alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

11. In relazione ai procedimenti individuati, occorre poi procedere alla determinazione del termine entro il quale ciascun tipo di procedimento deve concludersi, ove detto termine non sia già stabilito per normazione primaria o secondaria. A tale fine gli organi di cui al precedente comma formuleranno concrete proposte inviandole alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi entro il predetto termine di sessanta giorni.

12. È da chiedersi, se l'obbligo di prevedere un termine per ciascun tipo di procedimento di cui all'art. 2, comma 2, unitamente all'obbligo di concludere in ogni caso il procedimento con «un provvedimento espresso», di cui all'art. 2, comma 1, implichi un mutamento del regime giuridico attualmente esistente per la formazione del silenzio rifiuto. In proposito si è posto un quesito al Dipartimento per la funzione pubblica.

13. È da precisare inoltre che, se non dà luogo a nessun problema l'indentificazione del termine finale (essendo questo disposto per legge o con atto dell'amministrazione), problemi possono nascere in ordine alla individuazione del termine iniziale. La questione, ovviamente, si pone in relazione al momento dell'iniziativa. Se questa avviene d'ufficio, il termine iniziale coinciderà con la data dell'inizio del procedimento, data che, come si vedrà, deve essere comunicata all'interessato. Se invece si tratta di un procedimento a richiesta di parte, è evidente che il termine iniziale decorrerà dal momento del ricevimento della domanda da parte dell'ufficio, momento che sarà certificato dal timbro di arrivo. Poiché esistono tempi tecnici insuperabili tra il momento della ricezione della richiesta, la sua protocollazione e la sua consegna all'ufficio competente, le autorità competenti ad individuare il termine, nello stabilire il termine stesso, dovranno tener conto anche di queste necessità, da valutarsi ovviamente alla luce dei criteri di economicità ed efficacia sopra riferiti e non in relazione ai ritardi colposi dell'amministrazione. È da notare inoltre che la domanda relativa ad un procedimento ad istanza di parte va tenuta distinta dalle segnalazioni, denunce, ecc., che attengono ai procedimenti ad iniziativa d'ufficio, per i quali la data di inizio sarà quella dell'inizio del procedimento, coma sopra detto, e non quella della ricezione della denuncia, dell'esposto e simili.

14. Ultimo problema da esaminare a proposito del termine è il rapporto tra il termine previsto per ogni tipo di procedimento ed il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 16 in relazione ai pareri degli organi consultivi. È evidente, a questo proposito, che il procedimento relativo all'emanazione di un parere si presenta come un sub-procedimento nel quale si articola il procedimento amministrativo. Pertanto, il termine in questione in un certo senso sospende il termine previsto per il procedimento, il quale ricomincia a decorrere dopo che siano trascorsi i novanta giorni previsti per il procedimento relativo al rilascio del parere. In altre parole, i due termini, quello del tipo di procedimento e quello previsto per il parere, non sono in contrasto fra loro, ma si sommano l'uno all'altro. Altrettanto è da dire a proposito delle valutazioni tecniche di cui al successivo art. 17.

15. Quanto ai rapporti tra i termini in questione e le figure di reato previste dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (rifiuto di atti di ufficio ed omissioni), si precisa che si tratta di questioni diverse, ma fra loro strettamente collegate. Infatti, occorre distinguere l'aspetto amministrativo dall'aspetto della responsabilità penale. Sul piano amministrativo, la scadenza del termine può dar luogo all'impugnativa degli atti dinanzi al giudice amministrativo, ovvero, nei casi in cui è previsto, la formazione del cosidetto silenzio-rifiuto, silenzio-rigetto e silenzio-assenso. E non è da trascurare in proposito che l'azione sul piano giurisdizionale può dar luogo a maggiori spese e quindi al sorgere di profili di responsabilità amministrativa e contabile. Sul piano penale, è da osservare che la norma incriminatrice considera come condotta del reato non solo la omissione dell'atto, ma anche la mancata risposta sulle ragioni del ritardo. In altri termini occorre che, con la omissione, concorra la mancata giustificazione del ritardo di cui si tratta. In proposito si richiama la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 58245/454 in data 4 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1990.

16. Per quanto concerne l'individuazione del responsabile del procedimento, cioè dell'unità organizzativa competente per la istruttoria, ogni altro adempimento e l'adozione del provvedimento finale (art. 4) è chiaro che si tratta di una operazione della stessa natura di quella relativa all'individuazione del tipo di procedimento e di quella relativa all'individuazione del termine; ne consegue che le autorità competenti a tale individuazione e le modalità relative debbano essere le stesse previste per i due casi precedenti. Si deve tuttavia sottolineare al riguardo che l'individuazione dell'unità responsabile implica un'analisi delle competenze ed una individuazione dei vari uffici che vengono in evidenza in relazione al tipo di procedimento di cui si tratta. L'indagine si tradurrà quindi nella individuazione di tanti organigrammi quanti sono i tipi di procedimenti individuati, in modo da far rilevare l'ufficio o gli uffici competenti a trattare la pratica. È appena il caso di precisare che lo stesso tipo di procedimento può interessare più di una unità organizzativa, per cui, nel suo ambito, vanno individuati, come sopra si è precisato, i vari sub-procedimenti nei quali si articola. Tale articolazione, ovviamente avrà riflessi anche sul problema della individuazione dei termini che sopra si è trattato, nel senso che, dopo aver individuato il termine iniziale e finale del tipo di procedimento, vanno altresì individuati i termini entro i quali debbono svolgersi i singoli sub-procedimenti.

17. Come si nota, l'individuazione del tipo di procedimento, del termine e dell'unità organizzativa responsabile del procedimento stesso sono operazioni tra loro strettamente collegate, per cui non possono non essere attribuite alla stessa autorità. E si tratta di individuazioni, si ripete, che vanno fatte in via generale ed astratta e che saranno formalizzate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino del Ministero. La legge in questione, dopo aver trattato dell'individuazione in generale dei tipi di procedimento, dei termini e dell'unità organizzativa responsabile, si occupa poi delle operazioni che occorre compiere nello svolgimento di ciascun procedimento o sub-procedimento. La prima operazione da compiere è quella dell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Competente a tale assegnazione è il dirigente di ciascuna unità organizzativa, il quale, se non assegna ad altri il compito dell'adozione del provvedimento finale è egli il responsabile di quest'ultimo. Naturalmente ciò non toglie che l'atto finale sia firmato da organi diversi, quando ciò sia previsto dalle norme vigenti. Si deve precisare in proposito che, distinguendosi nell'ambito del tipo di procedimento vari sub-procedimenti, l'assegnazione è una operazione che si verifica nell'ambito di ogni sub-procedimento, cioè nell'ambito di ciascuna unità organizzativa competente ad intervenire nello svolgimento del tipo di procedimento (art. 5). Sul responsabile del procedimento la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha diramato la circolare n. 58307/7 - 463 del 5 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990.

18. Altra operazione imposta dalla legge è quella della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento (art. 7).

L'avvio del procedimento, ovviamente, non coincide con il termine iniziale, ma con l'assegnazione dell'istruttoria e di ogni altro adempimento. Secondo quanto si evince dal comma 3 dell'art. 5 responsabile della comunicazione è il dirigente di ciascuna unità organizzativa interessata al procedimento.

19. I destinatari della comunicazione sono i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili che possono riceverne un pregiudizio (art. 7, comma 1).

La comunicazione deve essere personale e deve indicare: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio o gli uffici, la persona o le persone responsabili del procedimento o del sub-procedimento, l'ufficio o gli uffici in cui si può prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione usa le forme di pubblicità di volta in volta idonee. Sarà quindi il dirigente di ciascuna unità organizzativa a scegliere la forma di pubblicità da adottare nei casi concreti.

20. Importante novità introdotta dalla legge è quella della partecipazione del privato interessato al procedimento, attraverso la presentazione di memorie e documenti scritti (art. 10). In relazione a quest'ultima ipotesi, e considerata la complessità della connessa problematica, saranno chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

21. Altra novità introdotta dalla legge è la predeterminazione e la pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. La predeterminazione di tali criteri, anche se la legge non dispone espressamente in proposito, deve intendersi rimessa alla responsabilità dell'organo di vertice dell'amministrazione cioè al Ministro. A questo fine, i direttori generali, i capi degli ispettorati e del servizio, il capo dell'ufficio studi e programmazione, i capi delle amministrazioni periferiche faranno pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi concrete proposte in ordine agli atti di propria competenza. L'adozione di detti criteri sarà effettuata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

22. Ulteriore novità introdotta dalla legge in esame è quella relativa alla conferenza dei servizi. Si tratta di una semplificazione della procedura amministrativa che sta diventando sempre più frequente nella legislazione attuale. In proposito si deve rilevare che la partecipazione simultanea di tutte le amministrazioni per l'esame di un unico problema può indurre i singoli rappresentanti delle amministrazioni a soggiacere all'indirizzo della maggioranza. È necessario perciò che alla conferenza partecipino funzionari altamente qualificati e capaci di far valere le ragioni di pubblico interesse di cui sono titolari. Un problema particolare attiene all'individuazione dell'ufficio competente ad indire la conferenza dei servizi. Come ha precisato la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con circolare n. 57342/7.463 del 13 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990, l'amministrazione competente è quella che risulta essere attributaria delle competenze primarie o comunque prevalenti sugli interventi da attuare. È da aggiungere che l'indizione della conferenza comporta a carico dell'amministrazione competente una serie di oneri tra cui la messa a disposizione di tutta la documentazione tecnica occorrente (art. 14).

23. Nello stesso senso della semplificazione delle procedure amministrative si iscrive la possibilità, prevista dall'art. 15 della legge, per le varie amministrazioni pubbliche, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Anche a questo proposito sono richiamate le norme del codice civile sui contratti, per quanto applicabili.

24. Sempre in tema di semplificazione delle procedure la legge (art. 18) impone di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni. A questo fine si dispone che entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della presente circolare, i direttori generali, i capi degli ispettorati e servizio, il capo dell'ufficio studi e programmazione, i capi delle amministrazioni periferiche facciano pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, incaricato della raccolta dei dati, le proposte delle misure organizzative da adottare per ogni tipo di ufficio interessato. L'adozione delle misure organizzative sarà autorizzata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino.

25. La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è rinviata, come si è detto, all'emanazione da parte del Governo di appositi decreti; la legge impone tuttavia un adempimento anche in questo settore. Si tratta di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti dandone comunicazione alla commissione per l'accesso ai documenti. A questo fine si dispone che i direttori generali, i capi degli ispettorati e servizio, il capo dell'ufficio studi e programmazione e i capi delle amministrazioni periferiche comunichino alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, le misure organizzative da adottare per ogni tipo di ufficio rientrante nella propria competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente circolare. L'adozione delle misure organizzative sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino.

26. I responsabili degli uffici periferici sono delegati ad emanare analoga circolare a tutte le scuole ed istituti scolastici per la regolamentazione dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

27. I destinatari della presente circolare sono invitati a far pervenire tempestivamente alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, notizia delle eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione.

Il Ministro: BIANCO

91A2024

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 30 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1280.150	1280.150	1280,60	1280.150	1280,150	1280,150	1281,310	1280,150	1280.150	1281,31
E.C.U.	1521,550	1521,550	1522 —	1521,550	1521,550	1521,550	1522,090	1521,550	1521.550	1522,09
Marco tedesco	738,710	738.710	739,10	738,710	738,710	738,710	738,940	738,710	738,710	738,95
Franco francese	218.690	218.690	219,10	218,690	218,690	218.690	218,690	218,690	218.690	218,70
Lira sterlina	2185.850	2185.850	2189 —	2185.850	2185,850	2185,850	2186,990	2185,850	2185.850	2186,99
Fiorino olandese	655.900	655.900	655,50	655,900	655,900	655,900	655,730	655,900	655,900	655,73
Franco belga	35,937	35,937	35,93	35,937	35,937	35.937	35,943	35,937	35,937	35,95
Peseta spagnola	11,980	11,980	12,02	11.980	11,980	11,980	11,981	11,980	11,980	11,98
Corona danese	193,450	193,450	193,75	193,450	193,450	193,450	193,460	193,450	193.450	193,45
Lira irlandese	1975,300	1975,300	1976 —	1975,300	1975,300	1975.300	1977,200	1975,300	1975,300	—
Dracma greca	6.809	6.809	6,81	6,809	6,809	6.809	6.806	6.809	6,809	—
Escudo portoghese	8,616	8,616	8,58	8.616	8,616	8,616	8,599	8,616	8.616	8,60
Dollaro canadese	1114,300	1114,300	1113 —	1114,300	1114,300	1114,300	1113,950	1114,300	1114,300	1113.95
Yen giapponese	9,343	9,343	9.38	9,343	9,343	9.343	9,337	9,343	9,343	9,33
Franco svizzero	875,200	875,200	875 —	875,200	875,200	875,200	875,700	875.200	875,200	875,70
Scellino austriaco	104,987	104,987	104,80	104,987	104,987	104,987	104,989	104,987	104,987	104,90
Corona norvegese	189,750	189,750	189,45	189,750	189,750	189,750	189,840	189,750	189,750	189,85
Corona svedese	207,950	207.950	207,50	207.950	207,950	207.950	207,200	207,950	207,950	207,20
Marco finlandese	318,030	318,030	217 —	318,030	318,030	318,030	317 —	318,030	318,030	—
Dollaro australiano	999.400	999,400	1200 —	999,400	999,400	999,400	999 —	999,400	999,400	999

Media dei titoli del 30 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,650
» » » 22- 6-1987/91	98,200
» » » 18- 3-1987/94	84,375
» » » 21- 4-1987/94	84,500
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109 —
» » » TR 2,5% 1983/93	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100.050
» » » » 1- 7-1984/91	100.075
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100.475
» » » » 1- 1-1985/92	100.350
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	101.225
» » » » 19- 5-1986/92	100.900
» » » » 20- 7-1987/92	100.100
» » » » 19- 8-1987/92	100.200
» » » » 1-11-1987/92	100,550
» » » » 1-12-1987/92	100.275
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,450
» » » »	1- 5-1988/93	100,675
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,525
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	99 —
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	99,015
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,175
» » » »	1-11-1988/93	100,650
» » » »	18-11-1986/93	99,475
» » » »	19-12-1986/93	99,450
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	100 —
» » » »	1- 3-1989/94	100,075
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1990/95	99,500
» » » »	1- 4-1985/95	99,550
» » » »	1- 5-1985/95	99,475
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,875
» » » »	1- 7-1985/95	98,725
» » » »	1- 7-1990/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,550
» » » »	1- 9-1985/95	98,400
» » » »	1-10-1985/95	99,275
» » » »	1-11-1985/95	99,050
» » » »	1-12-1985/95	99,125
» » » »	1- 1-1986/96	99,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,325
» » » »	1- 2-1986/96	99,325
» » » »	1- 3-1986/96	99,950
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	98,850
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	98,600
» » » »	1- 8-1986/96	98,575
» » » »	1- 9-1986/96	98,625
» » » »	1-10-1986/96	97,400
» » » »	1-11-1986/96	97,600
» » » »	1-12-1986/96	97,750
» » » »	1- 1-1987/97	97,775
» » » »	1- 2-1987/97	98,150
» » » »	18- 2-1987/97	98,150
» » » »	1- 3-1987/97	97,675
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	98,650
» » » »	1- 6-1987/97	98,325
» » » »	1- 7-1987/97	97,550
» » » »	1- 8-1987/97	97,575
» » » »	1- 9-1987/97	98,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,200
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,200
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,150
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,875
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12,50%	17-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-12-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,920
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,175
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	99,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,225
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	104,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,870
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,970
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,425
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M30041

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale del 21 febbraio 1989 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Eversor già registrato al n. 4.345 in data 18 giugno 1964 a nome della ditta Andrea Gallo, con sede e domicilio fiscale in Genova-Cornigliano, via Erzelli, 1.

Si comunica che con decreto ministeriale del 3 aprile 1990 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato «Cannula per tracheotomia e laringectomia in plastica speciale» già registrato al n. 11.956 in data 22 aprile 1985 a nome della ditta Movi S.p.a., codice fiscale 00808600169, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Cassio Dione, 15.

Si comunica che con decreto ministeriale del 3 aprile 1990 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Iodemix F pronto all'uso già registrato al n. 10.929 in data 18 settembre 1981 a nome della ditta Ico-Mascia - Industria chimica organica, codice fiscale MSC NND 31B01 1469Z, con sede e domicilio fiscale in Saviano (Napoli), via Trivio S. Erasmo.

91A2025

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 28 novembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 6, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 55 (Insegnamenti del 2° Anno), dove è scritto: «*Economica* internazionale del turismo;», si legga: «*Economia* internazionale del turismo;».

91A2029

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 3 ottobre 1990 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna all'art. 149, tabella 2) - Corso di laurea in ingegneria civile, dove è scritto: «I170 - *Elettronica* e tecnologie elettriche», leggasi: «I170 - *Elettrotecnica* e tecnologie elettriche.».

Alla pag. 19, nella seconda colonna, all'art. 149, tabella 7) - Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, dove è scritto: «*I142*», leggasi: «*I042*».

Alla pag. 25, all'art. 150, al raggruppamento I022, disciplina 12, dove è scritto: «Tecnologie delle costruzioni *aerospaziali*», leggasi: «Tecnologie delle costruzioni *aeronautiche*».

91A2028

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale riguardante: «Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, al punto 19), dove è scritto: «... compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in lire *10.134* milioni.», si legga: «... compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in lire *10.314* milioni.»;

alla stessa pagina, seconda colonna, al punto 24), dove è scritto: «Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 10.362,4 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.», si legga: «Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 10.362,4 milioni *di cui lire 1.648,4 milioni* per scorte di materie prime e semilavorate.».

91A2059

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200